

Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi a favore delle donne vittime di violenza ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 22 settembre 2022, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n.2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L. 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n. 10/R del 2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e del DPCM 22.09.22 e dell'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022, ed in particolare al sostegno dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio esistenti e delle Soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello sul territorio regionale.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno:

-sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;

-sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più Case Rifugio e con le altre Strutture di Accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;

-sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardare l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;

- promuovere e/o consolidare l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, Servizi pubblici ed Associazioni;

-consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- favorire l'adeguamento dei Centri antiviolenza e Case rifugio iscritte all'Albo regionale alle nuove disposizioni sui requisiti minimi previsti dalla recente Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022 che prevede un periodo di 18 mesi per l'adeguamento a quanto ivi previsto da parte dei centri e delle case rifugio già esistenti (art. 15, comma 2 Intesa 14.9.2022 *"I CAV e le case presenti negli elenchi/albi regionali alla data della presente intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di diciotto mesi, per l'adeguamento ai requisiti della presente intesa"*).

- sostenere le Case Rifugio e i Centri Antiviolenza per le esigenze straordinarie ed urgenti di accoglienza in emergenza (protezione I ° livello) e di soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie (Allegato 2 alla D.G.R. n. 9-7104 del 26.6.2023).

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento possono realizzarsi fino al 15.10.2024 o al 31.10.2024, in base alla tipologia dell'istanza come meglio di seguito specificato, e devono essere realizzati dai soggetti titolari dei Centri Antiviolenza e/o delle Case Rifugio attivi sul territorio regionale, iscritti all'albo regionale di cui alla L.R. n. 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data del 12.7.2023.

Ciascuna richiesta di finanziamento deve essere formulata nell'ambito del protocollo territoriale già previsto e presentato ai fini dell'iscrizione all'albo regionale.

Soggetti proponenti:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e dell'Intesa CU n. 146 del 2014.

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Per la presentazione delle istanze di finanziamento per i Centri Antiviolenza esistenti, le Case rifugio esistenti e le soluzioni di primo e/o secondo livello, i soggetti sopraccitati devono essere titolari di Centri antiviolenza e/o Case rifugio iscritti all'Albo regionale o aver presentato formale istanza di iscrizione **entro il 12.07.2023**.

Ciascuna richiesta di finanziamento potrà porsi nell'ambito degli interventi e delle azioni ascrivibili ai protocolli territoriali già vigenti e presentati alla Regione in sede di istanza di iscrizione all'albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio esistenti che rappresentano lo strumento per implementare/consolidare la rete territoriale a sostegno del Centro Antiviolenza, e di eventuali aggiornamenti successivi.

c) Entità dei finanziamenti

Concorrono all'attuazione del presente provvedimento le seguenti risorse:

c.1) sostegno alle attività dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio iscritti all'albo regionale

Al finanziamento concorrono complessivamente € 1.585.366,00 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM del 22.09.22, attualmente iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023 con DGR n. 35 - 6935 del 22.5.2023. Tale somma, quota parte del provvisorio d'entrata del 13.03.2023, quietanza n. 9325, attualmente allocata sul capitolo 153104 annualità 2023 sarà oggetto di successive variazioni compensative nelle annualità 2023 a titolo di acconto, nell'annualità 2024 a titolo di saldo, mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato e tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento.

- I. per i Centri Antiviolenza esistenti e iscritti all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 12.7.2023 la quota complessiva di € 700.000,00;
- II. per le Case rifugio autorizzate esistenti e iscritte all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 12.7.2023 la quota complessiva di € 571.366,00, di cui € 106.000,00 a valere sulle risorse regionali della MS 12 – PR 1204, cap. n.153010/2023, come da stanziamento del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023 e 2024. Le somme, attualmente allocate sui capitoli 153104 e 153010 saranno oggetto di successive variazioni compensative tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento.

Al fine dell'assegnazione del finanziamento ai Centri Antiviolenza, si procederà con la suddivisione dell'importo di cui trattasi con la seguente modalità:

- 60 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun Centro iscritto all'albo regionale;
- 40 per cento da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite dai Centri Antiviolenza nell'anno 2022.

Al fine dell'assegnazione del finanziamento alle Case Rifugio, si procederà con la suddivisione dell'importo di cui trattasi con la seguente modalità:

- 60 per cento da suddividere in quota proporzionale al numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla LR1/2004 e s.m.i.;
- 40 per cento da suddividere in base ad un coefficiente determinato dal numero di donne ospitate nel corso dell'anno 2022 in relazione alla durata dell'accoglienza di ciascuna; per ciascuna donna ospite occorrerà calcolare il periodo di accoglienza determinato in numero di mesi; si potrà conteggiare la mensilità per periodi superiori ai 15 giorni.

c. 2) Soluzioni di accoglienza per esigenze straordinarie ed urgenti di accoglienza in emergenza (protezione 1° livello) e di secondo livello;

Al sostegno dei posti in emergenza, concorre la cifra di € 220.000,00 per le soluzioni in emergenza ed € 200.000,00 per le soluzioni di secondo livello, a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM 22.09.22, iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023 con DGR n.n. 35 - 6935 del 22.5.2023. Tale somma, quota parte del provvisorio d'entrata del 13.03.2023, quietanza n. 9325, attualmente allocata sul capitolo 153104 annualità 2023 sarà oggetto di successive variazioni compensative nelle annualità 2023 a titolo di acconto, nell'annualità 2024 a titolo di saldo, mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato e tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento.

Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi, si procederà con la suddivisione degli importi di cui trattasi con la seguente modalità:

- 60 per cento da ripartire in base al numero dei posti nuovi e/o già attivati presso le soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello, in favore di donne vittime di violenza sole e/o con figli, attivate dall'Ente titolare di Centri Antiviolenza e/o Case Rifugio richiedente il finanziamento con prossima istanza;
- 40 per cento da ripartire in misura direttamente proporzionale al numero delle donne accolte nel 2022 presso le soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello attivate dal soggetto titolare di Centri Antiviolenza e/o Case Rifugio richiedente il finanziamento.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

I. Per le attività dei Centri Antiviolenza:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 10%
- C. Affitto locali e utenze: massimo 10%
- D. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: fino alla concorrenza dell'intero importo assegnato.

II. Per le attività delle case rifugio:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 20%
- C. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: fino alla concorrenza dell'intero importo assegnato.

III. Soluzioni di accoglienza per esigenze straordinarie ed urgenti di accoglienza in emergenza (protezione 1° livello):

- A. Spese di personale (esclusivamente le figure professionali di cui al DPGR n. 10/R del 2016, coinvolte nelle attività destinate ai beneficiari finali): massimo 70%
- B. Spese per attrezzature (materiale di consumo, beni strumentali, arredi, noleggio a breve termine): massimo 10%
- C. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento (es. locazione e utenze): fino alla concorrenza dell'intero importo assegnato

IV. Per le soluzioni di accoglienza (protezione di II° livello):

A. Spese di personale: massimo 50%

B. Spese per materiali di consumo: massimo 5%

C. Spese per affitto locali: massimo 15%

D. Spese per attrezzature: massimo 15%

E. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: fino alla concorrenza dell'intero importo assegnato.

e) Modalità e termine di presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio esistenti e per le soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello devono essere inoltrate **entro le ore 12.00 del giorno 1 agosto 2023**, tramite posta elettronica certificata, indicando nell'oggetto:

“L.R.4/2016 Richiesta finanziamenti Centri Antiviolenza e Case rifugio esistenti”

oppure

“L.R.4/2016 Richiesta finanziamenti Soluzioni di accoglienza per esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza (protezione 1° livello)”

oppure

“L.R.4/2016 Richiesta finanziamenti Soluzioni di accoglienza di secondo livello”,

al seguente indirizzo:

famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it

nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle Direzioni regionali consultabili al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm

Le domande di contributo dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

-istanza di contributo, redatta unicamente sul modello di cui all'allegato 2)-3) oppure 4), debitamente compilata in tutte le sue sezioni;

-copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'organizzazione richiedente;

-informativa in materia di privacy, di cui all'allegato 5), anch'essa compilata e firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente,

-dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 -Tracciabilità flussi finanziari (art. 3 L.136/2010) allegato 6) con esclusione delle Amministrazioni pubbliche locali

Non verranno ammesse alla fase istruttoria istanze non sottoscritte, in quanto vizio di nullità.

Non saranno considerate inoltre ammissibili, le istanze per le quali NON è chiaramente indicata la percentuale minima del cofinanziamento 20% del costo totale del progetto, dove prevista.

f) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alle scadenze ed alla modulistica da compilare per ciascuna richiesta, come da allegati specifici. Ogni singola istanza deve pervenire con apposita comunicazione PEC e con la modulistica e tutti gli allegati richiesti.

Non è consentito l'invio di più istanze con una singola PEC.

f.1.) istanze per il sostegno alle attività dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio esistenti
Modello istanza di cui all'Allegato 2.

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro le ore 12.00 del 1 agosto 2023 provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed all'assegnazione delle risorse in base ai seguenti criteri:

- per i Centri Antiviolenza esistenti e iscritti all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 12.07.2023, il riparto del finanziamento complessivo di € 700.000,00 sarà disposto sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun Centro;
- b) 40 per cento da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite nell'anno 2022;

- per le Case Rifugio autorizzate esistenti e iscritte all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 12.07.2023, il riparto del finanziamento complessivo di € 571.366,00 sarà disposto con la seguente modalità:

- a) 60 per cento da suddividere in quota proporzionale al numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla LR1/2004 e s.m.i.;
- b) 40 per cento da suddividere in base ad un coefficiente determinato dal numero di donne ospitate nel corso dell'anno 2022 in relazione alla durata dell'accoglienza di ciascuna; per ciascuna donna ospite occorrerà calcolare il periodo di accoglienza determinato in numero di mesi; si potrà conteggiare la mensilità per periodi superiori ai 15 giorni.

f.2.) istanze per esigenze straordinarie ed urgenti di accoglienza in emergenza (protezione 1° livello)
Modello istanza di cui all'Allegato 3.

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro le ore 12.00 del giorno 1 agosto 2023 provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed all'assegnazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri:

- 60 per cento da ripartire in base al numero dei posti nuovi o già attivati per le soluzioni di accoglienza in emergenza (protezione primo livello) in favore di donne vittime di violenza sole e/o con figli,
- 40 per cento da ripartire in misura direttamente proporzionale al numero delle donne accolte nel 2022 presso le soluzioni di accoglienza in emergenza (protezione di primo livello) attivate dall'Ente titolare di Centri Antiviolenza e/o Case Rifugio richiedente il finanziamento con prossima istanza.

I progetti devono essere collegati a Case Rifugio ed eventualmente al Centro Antiviolenza collegato già esistenti ed iscritti all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **12 luglio 2023**.

Ciascun progetto deve indicare:

A. l'attivazione/il potenziamento e la gestione di posti per l'accoglienza temporanea in emergenza di donne sole, con o senza figli e figlie, presso:

-Centro Antiviolenza, in spazi dedicati, purché vi siano spazi da dedicare appositamente all'accoglienza in emergenza e protocolli adeguati ad assicurare la tutela della salute delle ospiti della casa rifugio e delle operatrici delle stesse;

-Strutture alberghiere regolarmente funzionanti ed altre strutture ricettive attivate ed operative in base alla normativa vigente (a titolo esemplificativo: bed and breakfast, agriturismi), attraverso apposite convenzioni e la messa a disposizione, a cura del centro Antiviolenza/della Casa rifugio, di personale di supporto formato, competente, ed possesso di comprovata esperienza, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata e sicura per le donne ed eventuali altri ospiti della struttura;

-Case Rifugio già autorizzate ed iscritte all'albo, purché vi siano spazi da dedicare appositamente all'accoglienza in emergenza e protocolli adeguati ad assicurare la tutela della salute delle ospiti della casa rifugio e delle operatrici delle stesse;

con l'apporto di specifiche forme di sostegno con personale in possesso di adeguata esperienza e competenza;

B. la stipula dei contratti di locazione e/o degli atti di compravendita, delle convenzioni oppure degli atti di concessione .

Si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale del progetto, tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente di approvazione delle istanze ammissibili.

f.3.) istanze per il sostegno alle soluzioni di accoglienza di II livello
Modello istanza di cui all'Allegato 4

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro le ore 12.00 del giorno 1 agosto 2023 provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed all'assegnazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri:

- 60 per cento da ripartire in base al numero dei posti nuovi o già attivati per le soluzioni di accoglienza di secondo livello in favore di donne vittime di violenza sole e/o con figli,
- 40 per cento da ripartire in misura direttamente proporzionale al numero delle donne accolte nel 2022 presso le soluzioni di accoglienza di secondo livello attivate dall'Ente titolare di Centri Antiviolenza e/o Case Rifugio richiedente il finanziamento con prossima istanza.

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute entro le 12.00 del 1 agosto 2023 provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla stesura di un'apposita graduatoria, secondo quanto di seguito meglio specificato.

1. Posti per l'accoglienza di II° livello.

I progetti devono essere collegati a Centri Antiviolenza e Case Rifugio già esistenti ed iscritti all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il **12.07.2023**

Ciascun progetto deve indicare:

A. l'attivazione di posti per l'accoglienza di secondo livello donne sole, con o senza figli e figlie, nell'ottica di una progressiva autonomia abitativa, presso:

- gruppi appartamento, accoglienze comunitarie e pensionati integrati, già attivi ai sensi della DGR n. 25-5079 del 2012 e s.m.i.;
- posti nell'ambito di progetti di residenze temporanee di edilizia sociale;
- appartamenti in regime di locazione agevolata;

con l'apporto di specifiche forme di sostegno con personale in possesso di adeguata esperienza e competenza;

B. la stipula dei contratti di locazione e/o degli atti di compravendita, delle convenzioni oppure degli atti di concessione .

Si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale del progetto, tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

g) Concessione dei contributi

L'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta l'erogazione del l'acconto spettante, con contestuale rinvio dell'erogazione del saldo a seguito della verifica delle rendicontazioni che saranno presentate, che attestino le spesa sostenute e gli interventi realizzati:

-entro il 15 ottobre 2024 per le Soluzioni dovute alle esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza (protezione primo livello) e per le soluzioni di accoglienza di secondo livello

-entro il 31 ottobre 2024 per i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio esistenti.

I termini per la presentazione delle rendicontazioni sono i seguenti:

-31.10.2024 per le Soluzioni di accoglienza di primo livello e di secondo livello,

-15.11.2024 per i Centri Antiviolenza e per le Case Rifugio esistenti sul territorio regionale.

A tal fine, dovrà essere prodotta la seguente documentazione, predisposta sulla base di appositi schemi regionali:

1) consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel periodo di riferimento (dalla pubblicazione del presente Bando al 15 ottobre 2024 o al 31 ottobre 2024 a seconda della tipologia di finanziamento).

2) relazione attestante gli interventi realizzati.

La liquidazione del saldo è subordinata alla verifica della rendicontazione, nel rispetto del costo totale ammesso a contribuzione rispetto al punto d) del presente Allegato.

h) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per i bambini e le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

Le responsabili dell'istruttoria sono:

-per le istanze per il sostegno alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio esistenti
Anna Ghioni, tel. 011/432 2277 mail -anna.ghioni@regione.piemonte.it

-per istanze per il sostegno alla creazione e gestione di soluzioni di accoglienza in emergenza
Anna Elda Cappiello, tel. 011/432 3326-mail elda.cappiello@regione.piemonte.it

-per le istanze per il sostegno alle soluzioni di accoglienza di II livello
Anna Elda Cappiello, tel. 011/432 3326-mail elda.cappiello@regione.piemonte.it

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro il 15 dicembre 2021 mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

i) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità, sia l'indicazione scritta seguente: “Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte”.

l) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese rispetto al contributo concesso.

Per quanto concerne i finanziamenti a sostegno delle attività dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio esistenti, nelle modalità di gestione dei controlli, al fine di ampliare il numero dei soggetti sottoposti a controllo, è stato stabilito che:

- in caso di sorteggio di più Centri antiviolenza o di più Case rifugio appartenenti allo/a stesso/a Ente/Organizzazione titolare, si intende procedere ad uno o più ulteriori sorteggi;
- vengono esclusi dall'estrazione i Centri antiviolenza e la Casa rifugio estratti nell'ultimo controllo a campione relativo al finanziamento in oggetto.

Per tutte le linee di finanziamento il contributo potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a. qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini di spesa che dovranno corrispondere alla concessione dei contributi;
- b. in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto dal punto d) del medesimo Allegato, anche nei termini di durata temporale, salvo modifiche effettivamente necessarie concordate previamente con l'Amministrazione.

m) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

.n) Informazioni

Il presente Bando con la relativa modulistica, sarà consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte:
<https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/finanziamenti-interventi-sul-territorio-regionale-favore-donne-vittime-violenza-sole-eo-figli-figlie>